

Statuto della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (adottato con deliberazione dell'ordine degli Avvocati di Napoli n. 218 del 18ottobre 2016 – correzioni deliberate nella seduta del 14 maggio 2024 e 28 maggio 2024)

Ad. 1 Fonti

Art. 2 La Camera

Art. 3 Organi della Camera

Art.4 Il Presidente

Art. 5 Il Consiglio Direttivo

Art. 6 composizione del Consiglio Direttivo

Art. 7 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 8 Riunioni

Art. 9 La Segreteria

Art.10 Decorrenza dei l'ufficio e assunzione delle funzioni

Ad. 11 Decadenza dall'ufficio e dimissioni

Art. 12 Partecipazione dei membri della Camera ad arbitrati amministrati dalla stessa.

Art. 13 Segreto d'ufficio e riservatezza

Art.14 Modifiche dello Statuto

Art. 15 Il Comitato Scientifico

Art. 1

(Fonti)

1. È istituita presso l'ordine degli Avvocati di Napoli la Camera Arbitrale (di seguito "Camera") con delibera del 18ottobre2016.

Art. 2

(La Camera)

1. La Camera esercita i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento, avvalendosi delle risorse e delle strutture assegnate dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito "COA") di cui è articolazione.
2. La Camera ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Art. 3

(Organi della Camera)

1. Sono organi della Camera il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Segreteria.

Art. 4

(Il Presidente)

1. La Camera è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati (COA) di Napoli o da un suo delegato.
2. Il presidente:
 - a. rappresenta la Camera nei settori di competenza e mantiene i rapporti con l'ordine degli Avvocati di Napoli, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
 - b. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c. vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. sovrintende all'attività istruttoria della segreteria;
 - e. adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che sottopone a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
 - f. esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età.

Art. 5

(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutte le attribuzioni conferite alla Camera dalle disposizioni di legge o di regolamento, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria.

Art. 6

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un suo delegato e da dieci membri eletti dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli. Tra questi il Consiglio dell'Ordine designa il consigliere segretario ed il consigliere tesoriere incaricati quali, rispettivamente, consigliere segretario e consigliere tesoriere del Consiglio Direttivo oltre a otto membri che possono essere scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza, competenza, e riconosciuta indipendenza, tra cui viene designato il Vice Presidente. Essi durano in carica quattro anni.
2. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza tra gli iscritti all'ordine degli Avvocati di Napoli.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

- 4. I componenti del Consiglio Direttivo sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli.
- 5. Il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti del Consiglio, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
- 6. Con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli possono essere determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.
- 7. Il Consiglio Direttivo decade al momento della scadenza del mandato e prosegue le proprie funzioni, in prorogatio, fino a quando il Consiglio dell'ordine provvederà alle elezioni dei suoi componenti.

Art. 7

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

- 1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza di almeno sei componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di tre voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
- 2. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli può chiedere al Consiglio Direttivo informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive vincolanti per la Camera.
- 3. L'Ordine degli Avvocati di Napoli provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure Arbitrali con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.

Art. 8

(Riunioni)

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta per settimana.
- 2. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno sei componenti.
- 3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano preventivamente il Presidente.
- 4. Le riunioni possono svolgersi mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza che assicurino la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e la contestualità della discussione e della deliberazione.
- 5. Il Presidente può invitare uno o più componenti a riferire al Consiglio Direttivo su questioni di carattere generale o particolare.
- 6. Il Consiglio Direttivo può stabilire di procedere ad audizioni.

Art. 9

(La Segreteria)

1. La Segreteria svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo, adottando i relativi provvedimenti. La Segreteria si avvale dell'opera del Segretario Generale e dei dipendenti ad essa adibiti:
 - a. agisce come segreteria del Consiglio Direttivo, curando la verbalizzazione delle sue sedute e annotando le deliberazioni assunte durante le stesse;
 - b. riferisce al Consiglio Direttivo sullo stato e sull'andamento dei procedimenti; c. comunica ai destinatari le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e i propri provvedimenti;
 - d. svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi degli arbitri e al loro aggiornamento; o. svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti arbitrali;
 - f. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali, assicurando la riservatezza degli atti; g. tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti arbitrali;
 - h. rilascia alle parti, in seguito a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento e relativi ai procedimenti arbitrali;
 - i. presenta al Consiglio Direttivo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - l. cura il funzionamento e l'aggiornamento del sito Internet della Camera;
 - m. organizza e promuove convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, corsi di formazione e aggiornamento per gli arbitri.
2. La Segreteria svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, nominato dal Consiglio dell'ordine tra esperti in materia, il quale può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 10

(Decorrenza dell'ufficio e assunzione delle funzioni)

1. Il termine iniziale dell'ufficio di ciascun componente della Camera decorre dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli o dalla diversa data in essa indicata; il termine di assunzione delle funzioni decorre dalla riunione del Consiglio a cui ciascun componente partecipa per la prima volta.

Art. 11

(Decadenza dall'ufficio e dimissioni)

1. Nella prima riunione cui partecipa, il componente di nuova nomina dichiara formalmente, assumendone la responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, comma 3 del presente statuto, ovvero prospetta al Consiglio Direttivo le situazioni suscettibili di dar luogo alla perdita di tali requisiti.
2. Nella prima riunione utile, ciascun componente prospetta al Consiglio Direttivo e situazioni suscettibili di dar luogo a sopravvenuta incompatibilità di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Nell'ipotesi in cui un componente abbia dichiarato la perdita del requisito per la nomina, o tali situazioni siano venute comunque a conoscenza del Consiglio Direttivo, questo, sentito l'interessato ed esperti, ove necessario, dispone sommari accertamenti:

a. nel caso di incompatibilità, fissa un termine entro cui il componente deve esercitare l'opzione, decorso il quale, senza che sia cessata la causa di incompatibilità o siano state presentate dimissioni, informa il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli al fine della dichiarazione di decadenza dall'ufficio del componente stesso;

b. nel caso di perdita del requisito per la nomina, informa il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli al fine della dichiarazione di decadenza dall'ufficio.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia con l'astensione del componente interessato.

4. Le dimissioni del componente sono presentate al Presidente che ne dà immediata comunicazione alla Camera e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Esse hanno effetto dalla data della loro accettazione.
5. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli per la sua sostituzione.

Art. 12

(Partecipazione dei membri della Camera Arbitrale ad arbitrati amministrati dalla stessa)

1. I membri della Camera Arbitrale non possono essere nominati arbitri dal Consiglio Direttivo, Tuttavia, essi possono essere designati a tali funzioni da una o più parti, o in base ad altra procedura convenuta dalle parti, salvo conferma del Collegio.
2. Qualora un componente della Camera sia coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti pendenti davanti al Consiglio Direttivo, egli deve informare il Segretario Generale non appena venga a conoscenza di tale circostanza.
3. La persona in questione deve assentarsi dalla riunione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta il procedimento sia sottoposto alla trattazione del Consiglio e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle decisioni del Consiglio.
4. La persona in questione non riceve documentazione o informazioni concernenti il procedimento.

Art. 13

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

I componenti della Camera Arbitrale sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio relativamente allo svolgimento delle attività della Camera, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali.

Art. 14

(Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli.

Art. 15

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da sette membri eletti dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli che designa, tra loro, un Presidente con funzioni di coordinamento. Esamina, approfondisce e studia le novità legislative e giurisprudenziali in materia di arbitrato e propone al Consiglio Direttivo ed al Consiglio dell'ordine soluzioni operative e modificazioni del regolamento finalizzate al miglior funzionamento della Camera.